

Prot. n. 7403

Roma, 29 dicembre 2004

Ai sigg. Presidenti Associazioni Cronometristi
Ai sigg. Consiglieri Federali
Ai sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai sigg. Delegati Regionali
Ai sigg. Delegati Provinciali
Ai sigg. Delegati Provinciali di Trento e Bolzano
Ai sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai sigg. Componenti la Procura Federale
Ai sigg. Componenti la Commissione di Disciplina
Ai sigg. Componenti la Commissione d' Appello
Loro Sede

Circolare n. 18 area carte federali

Oggetto: indicazioni in fase di prima attuazione dello Statuto Federale.

Si fa seguito alla circolare n.17, prot.n.7369 del 23 c.m., con la quale si comunicava l'entrata in vigore del novellato Statuto federale alla data del 17 c.m., per informare che il Consiglio Federale, nella seduta del 29 c.m., al fine di fornire urgenti chiarimenti attesa l'imminenza delle Assemblee Associative, nonché delle Assemblee Regionali per il rinnovo delle cariche, ha deliberato la trasmissione della presente circolare.

Preliminarmente, si precisa che, nelle more di provvedere all'adeguamento alle prescrizioni statutarie dei regolamenti federali, degli statuti associativi tipo e, ove esistenti, dei regolamenti interni associativi, si devono intendere implicitamente abrogate le disposizioni regolamentari ed associative contrastanti con quelle statutarie, atteso che le disposizioni statutarie sono norme sovraordinate, nell'ambito della gerarchia delle fonti giuridiche federali, ai suddetti regolamenti ed agli statuti associativi.

Ciò posto, si rappresenta che lo Statuto Federale ha soppresso ogni riferimento alle qualifiche dei "tesserati in attività" e dei "tesserati tecnici", e loro delegati, con la conseguente caducazione di tali qualifiche con decorrenza dall'entrata in vigore dello stesso.

Ne consegue, che devono intendersi abrogati quegli articoli o commi e soppressi quei periodi o parole dei regolamenti federali e degli statuti associativi nei quali si fa

riferimento alle qualifiche dei "tesserati in attività" o "cronometristi in attività" o loro delegati, e dei "tesserati tecnici" o loro delegati.

Non si dovrà, quindi, procedere all'elezione delle predette qualifiche nelle prossime assemblee associative.

In particolare, per quanto attiene al Regolamento Organico, devono ritenersi implicitamente soppressi/e:

all'art. 8, comma 7, la parte del periodo da "con esclusione" a "in attività";

all'art. 9, comma 6, il periodo da "coloro" a "dello Statuto Federale";

all'art.16, comma 1, il periodo da "almeno 15 giorni" a "la Segreteria Generale";

all'art.21, comma 1, le parole da " in rappresentanza" a "tesserati tecnici";

all'art.26, comma 1, le parole da " copia della relazione" a " corredata da"

all'art.29, comma 10, le parole " di durata biennale";

all'art.32, comma 1, il periodo da " e/o" a " del medesimo Statuto".

Sempre con riferimento al Regolamento Organico, inoltre:

all'art.18, comma 1, le parole "ed a maggioranza semplice "vanno sostituite da " a maggioranza assoluta (metà più uno)";

all'art.32, comma 2, il periodo da " 7 (sette)" a " tesserati in attività" va sostituito da " 12 (dodici) per il Consiglio Federale, 3(tre) per il Collegio dei revisori dei Conti e così via".

Devono, ancora, intendersi abrogati il 5° comma dell'art.9, il 6° comma dell'art.16, il 4° comma dell'art. 26 ed il comma 5 dell'art. 32.

Infine, laddove è citata la parola " Associazione/i" deve aggiungersi di seguito la parola "società".

Analogamente, per quanto concerne lo statuto associativo tipo, devono intendersi abrogati quegli articoli e commi che prevedono le figure dei "tesserati tecnici" e dei "tesserati in attività" o loro delegati, e soppressi quei periodi o parole nei quali si fa riferimento alle predette qualifiche.

In particolare si indicano:

- il 4° comma dell'art.3, che deve ritenersi abrogato;
- il comma 4 bis dell'art. 6, ove sono da intendersi soppressi il periodo da " Nella Assemblea Ordinaria" a "dovessero svolgersi nell'anno" ed il periodo da "I tesserati in attività" a " I rappresentanti eletti non potranno delegare";
- il 2° ed il 3° periodo dell'art.6, comma 4 ter, sono altresì da ritenersi abrogati;
- ed il periodo da " la composizione" a " per difetto del rapporto", di cui al 1° comma dell'art. 11, da intendersi soppresso.

Si riporta, in chiusura, una tabella di corrispondenza dei riferimenti normativi indicati nel Regolamento Organico, modificati a seguito di una diversa numerazione nel nuovo Statuto:

Art. R.O	Rif allo S.F.	Corris. nel nuovo S.F.
4.3.e	4.1.lett.c	4.1.lett.b
6.1	4.2	4.3
7.1	4.6	4.7
7.2	4.6	4.7
8.1	4.6.b	4.7.b
8.3	4.6.c	4.7.c
15.1.g	27	28
16.5	9.2.1.a	9.2.1
23.1	23	24
32.1	28	29
32.4	28	29

Tali indicazioni sono fornite in attesa che il Consiglio Federale provveda formalmente ad adeguare il Regolamento Organico e lo Statuto Associativo tipo nonché gli altri regolamenti federali alle sopravvenute modificazioni normative.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Squillante